

Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Modifica del 12 novembre 2014

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000¹ sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero;
visto l'articolo 57 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
visto l'articolo 9 dell'ordinanza del 12 novembre 2014⁴ concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,

Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 e 3 frase introduttiva

¹ Presupposti per il rilascio di un titolo di scuola universitaria professionale nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell'informazione, dell'architettura, dell'edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell'agricoltura e dell'economia forestale, dell'economia e dei servizi nonché del design sono:

² Nei campi specifici del lavoro sociale, della musica, del teatro e delle altre arti, della psicologia applicata nonché della linguistica applicata i presupposti per l'ottenimento di un titolo di scuola universitaria professionale per i detentori di un diploma di scuola specializzata superiore si basano sull'articolo 13 del regolamento del 10 giugno 1999⁵ della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sul riconoscimento dei diplomi cantonali di scuole universitarie professionali, nell'edizione del 31 agosto 2004.

¹ RS 414.711.5

² RS 414.20

³ RS 172.010

⁴ RS 414.201

⁵ Questo regolamento non è pubblicato né nella RS né nella RU. Può essere richiesto presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, o consultato sul sito www.sbf.admin.ch

³ Presupposti per il rilascio di un titolo di scuola universitaria professionale nel campo della sanità, a eccezione del ciclo di studio in cure infermieristiche, sono:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

12 novembre 2014

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann